



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero 119/2026 del 31 agosto 2026

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER GLI ALLESTIMENTI DEL 49° RALLY 1000 MIGLIA (CIG BCD1DCE7D3). DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. 36 DEL 2023

IL DIRETTORE

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Brescia;

Visto il vigente Regolamento dell'Ente per la razionalizzazione e il contenimento della spesa 2026-2028;

Visto il Budget annuale per l'anno 2026 dell'Automobile Club Brescia;

Dato atto che l'ACI e gli AA.CC. provinciali hanno tra i propri fini statutari, artt. 1, 4 e 38 dello Statuto ACI, la promozione, l'incoraggiamento e l'organizzazione delle attività sportive automobilistiche;

Dato atto che, da sempre, l'Automobile Club Brescia, oltre ad assolvere alle proprie funzioni pubbliche, persegue i propri fini istituzionali cercando di assecondare le esigenze degli associati sportivi, incentivando e promuovendo sul proprio territorio lo sport automobilistico, anche mediante l'organizzazione diretta di eventi;

Dato atto che, da sempre, l'Automobile Club Brescia, oltre ad assolvere alle proprie funzioni pubbliche, persegue i propri fini istituzionali cercando di assecondare le esigenze degli associati sportivi, incentivando e promuovendo sul proprio territorio lo sport automobilistico, anche mediante l'organizzazione diretta di eventi;

Premesso che il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Brescia, nella seduta del 30 ottobre 2025, ha approvato il "Piano Generale delle attività e dei progetti 2026-2028", nel quale è stata prevista, tra l'altro, l'organizzazione della manifestazione sportiva automobilistica 49° Rally 1000 Miglia;

Dato atto quindi che, come da piano generale delle attività dell'AC Brescia sopra menzionato, l'Ente ha iscritto a calendario sportivo ACI Sport 2026 la seguente manifestazione sportiva di propria titolarità: Rally 1000 Miglia – Campionato Italiano Rally Challenger (CIRC) e Coppa Rally ACI Sport di Zona (CRZ) 3, coeff. 1,5;

Dato atto che il 49° Rally 1000 Miglia si svolgerà dal 4 al 5 settembre p.v.;

Dato atto che l'Ente agisce nel rispetto del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle attività sportive di ACI (Delibera CONI 6/2020);



Considerato che, ai fini dell'organizzazione della menzionata manifestazione sportiva automobilistica, occorre prevedere i necessari allestimenti di spazi e luoghi coinvolti, oltre che ulteriori necessari materiali;

Dato atto che l'Ente ha provveduto ad individuare i materiali e le relative quantità degli stessi in un apposito capitolato (**doc. a**);

Visto l'art. 17, comma 2 del D.lgs. 36 del 2023, il quale prevede che *"In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*;

Visto il preventivo trasmesso dall'impresa Garda Event s.r.l. con sede in Salò (BS), Via Brunati n. 1, C.F./P.IVA 03980700987, dell'importo di € 116.315,60 (centosedicimilatrecentoquindici,60) oltre IVA (**doc. b**) e ritenuto lo stesso congruo e idoneo a soddisfare le esigenze dell'Ente;

Vista la nota pervenuta dalla medesima impresa in data 30 luglio u.s. (**doc. c**), con la quale la stessa comunica l'intenzione di sponsorizzare la manifestazione sportiva in oggetto, per una parte della fornitura, pari ad un valore di euro 6.500,00 oltre IVA, che sarà pertanto dettagliato dall'operatore economico nel documento contabile, che dovrà tener conto delle disposizioni di cui alla Circolare n. 27/E del 7 novembre 2017, punto 2, dell'Agenzia delle Entrate;

Considerato che l'Ente, a fronte di tale sponsorizzazione tecnica, è in grado di offrire, proporzionalmente al valore economico della stessa, l'adeguata visibilità e valorizzazione del marchio e della denominazione della Garda Event s.r.l. sui principali canali di comunicazione, in particolare nelle pagine social e nel sito istituzionale del 49° Rally 1000 Miglia;

Rilevato che la sponsorizzazione tecnica ha la finalità di produrre maggiori economie nella gestione della manifestazione sportiva automobilistica 49° Rally 1000 Miglia, garantendo una fornitura necessaria per l'organizzazione della stessa;

Dato atto che, per quanto riguarda l'aspetto fiscale, la Società Garda Event s.r.l., fornitore e partner tecnico dell'evento, provvederà a fatturare l'intero importo della fornitura in oggetto all'Automobile Club Brescia, il quale, ai sensi di quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 27/E del 7 novembre 2017, punto 2, emetterà, a sua volta, fattura per un importo pari ad euro 6.500,00 oltre IVA, per la prestazione relativa alla valorizzazione del marchio dell'Impresa;

Preso atto, quindi, che il costo complessivo della fornitura in argomento è pari a complessivi euro 116.315,60 (centosedicimilatrecentoquindici,60) oltre IVA;

Ritenuto il prospetto dei costi fornito dalla medesima ditta, completo ed esaustivo rispetto alle necessità di acquisire il servizio in oggetto nella sua unitarietà;

Dato atto che l'Ente ha verificato l'idoneità tecnico professionale dell'Impresa, secondo quanto previsto dall'allegato XVII del D.lgs. 81 del 2008, provvedendo ad acquisire:

- la visura camerale della stessa (**doc. d**);
- il DVR (**doc. e**).



Visto l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36 del 2023 a mente del quale *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

Ritenuto che la fornitura di cui all'oggetto non possa rivestire un interesse transfrontaliero certo, in particolare per il valore complessivo dell'affidamento, al di sotto della soglia comunitaria, nonché tenuto conto dell'esigenza di poter disporre, su richiesta, di modifiche o integrazioni urgenti della fornitura qualora la sicurezza delle manifestazioni lo richiedesse;

Dato atto che l'Ente ha già proceduto alla verifica dei requisiti di cui agli artt. 94 e seguenti del codice dei contratti pubblici, ove previsti, mediante il FVOE e gli enti preposti (**doc. f**), all'esito delle quali non sono emersi motivi ostativi all'affidamento in oggetto;

Vista la dichiarazione sostitutiva acquisita dall'Ente (**doc. g**);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 36 del 2023, il contratto collettivo applicabile *al personale dipendente individuato dalla Stazione appaltante è il seguente: “CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti”* (Codice CNEL: C011) e che l'affidatario applica il CCNL denominato *Commercio* (codice CNEL:0780) ed a questo proposito, ai sensi dell'art. 11, comma 3 e 4, del D.lgs. 36 del 2023:

- garantirà ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente innanzi indicato;
- dichiara che il CCNL comunque applicato, come nello specifico adeguato, sarà quantomeno equivalente in favore del lavoratore rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante;
- si impegna a mettere a disposizione dei dati relativi al trattamento giuridico ed economico dei lavoratori addetti all'affidamento, anche mediante consegna del Documento di Congruità Occupazione Appalto (DoCOA);

Dato atto che l'Ente ritiene di non richiedere la garanzia definitiva, tenuto conto dell'urgenza di procedere all'affidamento della fornitura, nonché della esiguità della somma garantita, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.lgs. 36 del 2023;

Accertato che nel preventivo della Garda Event s.r.l. è compreso il costo per il trasporto e la manodopera per la messa in opera di parte della fornitura, quantificato in euro 6.800,00 oltre IVA secondo legge, nonché il costo per gli oneri della sicurezza, quantificati in euro 1.200,00 oltre IVA;

Dato atto che l'affidatario della fornitura è in possesso dei requisiti tecnici per l'esecuzione della prestazione in argomento, come da visura camerale agli atti;

Ritenuta non necessaria la preventiva redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), di cui all'art. 26, comma 3, del D.lgs. 81 del 2008, non essendo richiesta la presenza di lavoratori oltre il limite dei cinque uomini giorno, di cui al comma 3-bis del medesimo articolo e che non ricorrano i rischi specifici indicati all'allegato XI del medesimo decreto;



Rilevato comunque che nel caso in cui si determinino i presupposti per la redazione del DUVRI sarà onere dell'Impresa trasmettere immediata comunicazione alla Committente, interrompendo le prestazioni oggetto di obbligo di valutazione dei rischi, affinché quest'ultima possa procedere ad assolvere agli adempimenti di cui al citato art. 26 del D.lgs. 81 del 2008;

Ritenuto, altresì, di procedere all'affidamento di cui sopra, mediante trattativa sulla piattaforma Sintel di ARIA S.p.A., alla quale il sopra citato operatore economico risulta iscritto;

Dato atto che la spesa complessiva di euro 116.315,60 (centosedicimilatrecentoquindici,60) oltre IVA, è da ritenersi congrua e compatibile con il budget 2026 e che la stessa verrà imputata al sottoconto CP.01.02.0008 – *Spese per Rally 1000 Miglia*;

Dato atto che l'importo di euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) oltre IVA, che verrà rifatturato a fronte della valorizzazione del marchio "Garda Event s.r.l.", come indicato, sarà imputato al sottoconto RP.01.02.0014 – *Proventi Rally 1000 Miglia*;

Vista la polizza assicurativa n. 1/2163/87/203716363/3, rilasciata da Unipol Assicurazioni S.p.A. all'affidatario, a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi e verso dipendenti;

Dato atto che le funzioni di Responsabile del Progetto di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. sono svolte dal sottoscritto, il quale, ai sensi dell'art. 16 del citato Decreto, non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale e non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Precisato che il presente provvedimento assume valenza di decisione a contrarre, di cui all'art. 17, comma 1 e 2, del D.lgs. n. 36/2023, e che, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto si intenderà perfezionato, mediante trattativa diretta sulla piattaforma Sintel di ARIA S.p.A., alla quale la Società risulta iscritta;

Preso atto che alla presente procedura è stato assegnato il CIG n. BCD1DCE7D3;

Visto il D.lgs. 36 del 2023;

Vista la Legge 241 del 1990;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte essenziale e sostanziale della presente determina

1. di affidare, mediante trattativa diretta sulla piattaforma Sintel di ARIA S.p.A., nei confronti dell'impresa Garda Event s.r.l. con sede in Salò (BS), Via Brunati n. 1, C.F./P.IVA 03980700987, la fornitura dei materiali necessari all'organizzazione del 49° Rally 1000 Miglia, così come individuati dettagliatamente nel capitolato speciale;

2. di stabilire che i termini e le condizioni di esecuzione del presente servizio sono contenuti nel preventivo economica ricevuto dall'Ente, oltre che nel presente provvedimento;



- 3. di stabilire** che il valore complessivo dell'affidamento della fornitura indicato nel preventivo è pari ad euro 116.315,60 (centosedicimilatrecentoquindici,60) oltre IVA;
- 4. di dare atto** che l'importo complessivo della fornitura, pari ad euro 116.315,60 (centosedicimilatrecentoquindici,60) oltre IVA, comprende il valore della fornitura che Garda Event s.r.l. propone a titolo di sponsorizzazione tecnica, pari ad euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) oltre IVA; importo ritenuto congruo rispetto alle controprestazioni previste a carico dell'Automobile Club Brescia;
- 5. di stabilire** che la spesa complessiva di euro 116.315,60 (centosedicimilatrecentoquindici,60) oltre IVA verrà imputata al sottoconto CP.01.02.0008 – *Spese per Rally 1000 Miglia* del corrente esercizio;
- 6. di stabilire** che il pagamento dell'importo di euro 109.815,60 (centonovemilaottocentoquindici/60) oltre IVA verrà effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa regolare fattura elettronica riportante il CIG assegnato mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato;
- 7. di stabilire** che, a fronte della fornitura di allestimenti a titolo di sponsorizzazione tecnica dell'Impresa, pari ad euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) oltre IVA, l'Automobile Club Brescia emetterà, a favore di Garda Event s.r.l., relativa fattura di pari importo di euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) oltre IVA, come previsto dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 27/E del 7 novembre 2017, punto 2, imputandone il ricavo al sottoconto RP.01.02.0014 – *Proventi Rally 1000 Miglia*;
- 8. di stabilire** che, ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato II.2 bis del D.lgs. 36 del 2023, non trova applicazione la revisione prezzi, in quanto il presente affidamento non può essere considerato un contratto di durata, ma ad esecuzione istantanea, tenuto conto che l'esecuzione delle prestazioni è legata alla realizzazione dell'evento indicato in oggetto;
- 9. di riservarsi** comunque a proprio insindacabile giudizio di recedere dal presente contratto mediante comunicazione scritta inviata tramite PEC, senza che all'affidatario sia dovuto alcun compenso ulteriore rispetto alle prestazioni svolte, a titolo di indennizzo, risarcimento, mancato utile o pretesa di sorta;
- 10. di affidare** la fornitura riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- 11. di nominare** sé stesso quale Responsabile del Progetto e di dichiarare a tal fine l'assenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36 del 2023.

IL DIRETTORE
f.to Nadia Marsegaglia